

LA GIUNTA PROVINCIALE

L'Anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di ottobre si è riunita la Giunta Provinciale convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

ZINGARETTI NICOLA	PRESIDENTE	
D'ELIA CECILIA	VICE PRESIDENTE	
CECCHINI CLAUDIO	ASSESSORE	
CIVITA PIER MICHELE	ASSESSORE	
COLACECI AMALIA	ASSESSORE	
LO FAZIO AURELIO	ASSESSORE	
PALUZZI EZIO	ASSESSORE	
PRESTIPINO PATRIZIA	ASSESSORE	
ROSATI ANTONIO	ASSESSORE	
SMERIGLIO MASSIMILIANO	ASSESSORE	ASSENTE
STELLA PAOLA RITA	ASSESSORE	
VINCENZI MARCO	ASSESSORE	
VISINTIN SERENA	ASSESSORE	

partecipa il Dott. VINCENZO STALTERI Segretario Generale

DELIBERAZIONE N. 903/41

del 27.10.2010

PROT. N.2254

FASC. N. 2

Approvazione "Schema di Contratto Quadro triennale per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività della Provincia".

OGGETTO: Approvazione “Schema di Contratto Quadro triennale per le società in house che producono beni e servizi strumentali all’attività della Provincia”.

Su proposta del Sig. Presidente Nicola Zingaretti e dell’Assessore alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, Antonio Rosati,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti

- l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 267/2000, che disciplina le competenze della Giunta provinciale;
- l’art. 3, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce: *“I comuni e le provincie hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”*;
- l’art. 1 comma 1-bis della legge 241/1990, inserito dall’art. 1 comma 1, lett. B) della legge 15/2005, che ha stabilito il principio di carattere generale che *“La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti non autoritativi, agisce secondo le norme del diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”*;
- l’art. 13, commi 1 e 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006, che introduce limitazioni alla gestione delle società a capitale interamente pubblico o misto che producono beni e servizi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche partecipanti;

Premesso che:

- il nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo n. 6/2003 in materia di diritto societario e degli interventi normativi succedutesi negli ultimi anni in materia di forme di gestione ed erogazione dei servizi da parte degli enti pubblici, ha reso necessario il ricorso a nuovi strumenti di coordinamento e di controllo delle attività svolte da società a capitale interamente pubblico o misto;
- con particolare riguardo alla riforma del diritto societario attuata con il Decreto richiamato al punto precedente, l’introduzione della nuova disciplina giuridica dei “gruppi societari” individua, ai sensi dell’art. 2497 Codice Civile, una responsabilità diretta dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento di una o più società nei confronti dei soci e dei creditori sociali di queste ultime;
- la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-107/98 (c.d. Teckal), ha stabilito l’applicabilità delle norme comunitarie contenute nella direttiva del Consiglio 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza degli affidamenti, stabilendo che l’affidamento diretto del servizio secondo il modello *in house* può avvenire *“... solo nel caso in cui, nel contempo l’ente locale eserciti sulla persona (giuridica) di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e*

questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano”;

- i giudici della Corte di Giustizia europea hanno sancito, con sentenza C-458/03 “Parking Brixen GmbH”, la non applicabilità delle norme comunitarie vigenti in materia di appalti qualora “... un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi tecnici o di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne”, escludendo l'applicazione dei principi definiti negli articoli 12 CE, 43 CE e 49 CE, oltre che dei principi generali di cui queste norme costituiscono espressione, in tutti quei casi in cui “... il controllo esercitato sull'ente concessionario dall'autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità detentrica”. La sentenza in esame fornisce, poi, ulteriori elementi ai fini della qualificazione del concetto di controllo analogo, affermando che esso deve risolversi in una concreta possibilità “... di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”;
- in relazione al rapporto tra ente pubblico e società affidataria nella logica del controllo analogo si è espresso altresì il Consiglio di Stato sez IV, con decisione n. 168 del 25 gennaio 2005, affermando che, affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare in concreto che si realizzi “... una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, che resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operazioni in favore di questo (...). La struttura organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all'ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull'andamento economico-finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente”. Nella medesima sentenza il Consiglio afferma altresì che il controllo analogo si sostanzia in un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società;

Considerato che:

- negli ultimi anni il fenomeno della partecipazione degli enti locali in società ha segnato una costante crescita, finalizzata al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa ed al conseguimento di una maggiore flessibilità ed economicità nello svolgimento delle attività di supporto alle funzioni istituzionali;
- in relazione al rapporto tra ente locale e società *in-house* nella logica del controllo analogo si è espressa la giurisprudenza comunitaria e nazionale, indirizzando gli enti verso la creazione di un sistema di controlli equivalente a quelli esercitati dall'Ente locale sulle proprie strutture e che preveda l'espressione di indirizzi di gestione alle società partecipate e controlli preventivi, concomitanti e successivi sulla loro attività e sui risultati ottenuti;
- come espresso dalla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Puglia “(..) D'altronde i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono che avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente locale che può essere considerato alla stregua di un'azienda capogruppo che, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di

ciascuna partecipata è in grado di pervenire alla redazione di un bilancio consolidato. (...). Il controllo totalitario sui soggetti partecipati deve, quindi, indurre l'Ente locale ad un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle società partecipate";

- il socio pubblico deve fornire indirizzi di gestione alle proprie partecipate, che possono sostanziarsi nella approvazione annuale di un programma triennale delle attività con individuazione di obiettivi specifici di gestione su base annuale che alimentano il piano industriale aziendale. In tal modo viene a crearsi un collegamento diretto con lo strumento fondamentale della programmazione dell'ente, il sistema di bilancio, composto da Relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione annuale e pluriennale e Piano esecutivo di gestione;
- con Deliberazione n.14/AUT/2010/FRG della Corte dei Conti Sez. Autonomie, avente ad oggetto "Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province", i giudici contabili osservano che "... *l'ente locale interessato avrà l'obbligo di definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate e di organizzare sistemi informativi adeguati a rilevare l'intera attività finanziaria, organizzativa, gestionale e contabile della società che consentano il monitoraggio periodico sul loro andamento.(...)*";
- in considerazione della sopracitata Deliberazione la Corte dei Conti osserva che " (...) *Sembrerebbe, così recepito l'assunto che la verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle società pubbliche non possa che inquadrarsi all'interno della politica di programmazione posta in essere dal socio pubblico, di cui le società costituiscono uno strumento di attuazione(...). Ma l'approdo fondamentale della normativa in itinere, destinato ad imprimere una svolta essenziale al sistema delle relazioni contabili tra ente e società partecipate, è rappresentato dalla previsione, della normativa in corso, dell'obbligo per le Province (...) dell'adozione del bilancio consolidato"*;
- nel principio contabile n. 4 per gli enti locali, "Il bilancio consolidato", emanato nel giugno 2009 dal Ministero dell'interno – Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali viene stabilito che per il primo triennio di applicazione è possibile che gli enti provvedano alla redazione del bilancio consolidato limitandosi alle sole società commerciali o alle sole società in house;
- nei provvedimenti in itinere richiamati dalla sopracitata deliberazione n.14/AUT/2010/FRG della Corte dei Conti Sez. Autonomie vengono individuati dei nuovi compiti in capo agli enti locali tra cui: lo sviluppo autonomo di un sistema di controllo; la predisposizione di un sistema di controlli sulle società partecipate mediante le proprie strutture e la definizione preventiva degli obiettivi gestionali di ciascuna società partecipata;

Tenuto conto che:

- la politica di sviluppo delle attività istituzionali della Provincia di Roma è stata realizzata anche attraverso la esternalizzazione della gestione di alcune attività, spesso affidate a società interamente partecipate secondo il modello dell'*in house providing*;
- con la deliberazione n. 183 del 24/06/2002, il Consiglio provinciale ha costituito una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la

formazione professionale, denominata “CAPITALE LAVORO S.p.A.”, di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del FORMEZ;

- con successiva deliberazione n. 211 dell’8/11/2007, il Consiglio provinciale ha disposto l’acquisto della quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal FORMEZ, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della società;
- con la deliberazione n. 151 del 3/08/2006, il Consiglio provinciale ha approvato la costituzione della Società per azioni a socio unico denominata “PROVINCIATIVA S.p.A.”, ed i relativi Atto costitutivo e Statuto;
- con riferimento al novellato art. 13 del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006, si è convenuto di adottare le procedure dell’*in house* nella gestione degli affidamenti a favore delle società interamente partecipate dal socio pubblico Provincia di Roma;
- la nascita e lo sviluppo di questi nuovi soggetti di natura imprenditoriale ha rappresentato una fase importante di modernizzazione gestionale delle attività svolte dalla Provincia di Roma e, in molti casi, ha consentito di realizzare una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale nonché importanti obiettivi istituzionali;

Considerato altresì che:

- fin dalla costituzione delle sopramenzionate società, la Provincia di Roma ha scelto lo strumento della “convenzione” per la regolazione dei rapporti normativi ed erogatori delle attività e per una definizione trasparente dei reciproci diritti e doveri;
- nel corso del 2008, a seguito di un approfondimento giuridico condotto dagli uffici competenti, si è ritenuto opportuno adottare nelle procedure di affidamento diretto alle società in house la forma del “contratto di servizio” in luogo della originaria convenzione, al fine di evidenziare con maggiore efficacia la sussistenza di un negozio giuridico patrimoniale tra le parti;
- l’affidamento delle attività alle società in house, effettuato mediante singoli atti provenienti dai diversi centri di responsabilità dell’amministrazione, non ha consentito di formalizzare una visione strategica pluriennale per le società stesse, base fondamentale per la predisposizione di un efficace piano industriale. Quest’ultimo costituisce strumento necessario per la puntuale enunciazione delle strategie competitive dell’azienda e delle azioni da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici;

Tenuto altresì conto che:

- le modalità di affidamento diretto alle società in house attualmente in uso, benché adottate secondo uno schema uniforme, non forniscono un quadro certo di risorse finanziarie su cui poter elaborare un attendibile piano industriale. Tali modalità, inoltre, non costituiscono un efficace strumento ai fini dell’attuazione delle procedure previste dall’art. 32-bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal relativo allegato, che disciplina l’esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house;

- si rende pertanto necessario definire nuove modalità di esercizio dell'*in house providing*, che possano consentire una più efficace disciplina dei rapporti giuridici patrimoniali tra socio pubblico e società *in house* ed una più stretta correlazione tra procedure e strumenti di programmazione e controllo;
- al fine di realizzare gli obiettivi richiamati al punto precedente, i competenti Servizi provinciali hanno elaborato un nuovo strumento giuridico denominato "Contratto quadro". Le principali caratteristiche di tale strumento possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
 - rafforzamento del rapporto interorganico tra socio pubblico e società;
 - visione strategica pluriennale del socio nel governo delle società;
 - maggiore consistenza ed efficacia del piano industriale;
 - definizione delle regole di *governance* anche attraverso il rinvio implicito contenuto nel contratto quadro al citato articolo 32-bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- attraverso il contratto quadro saranno disciplinate le modalità di esercizio delle "attività ricorrenti" che le società *in house* svolgono per l'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 2, del D.L. 223/2006 e 3, commi 27-29, della L. 244/2007; in esso sarà altresì regolamentato l'esercizio delle "attività generali", consistenti principalmente in analisi, ricerche, studi ed indagini condotte dalle società *in-house* sulla organizzazione dell'intera struttura provinciale;
- la quantificazione economica pluriennale delle risorse assegnate attraverso l'approvazione del contratto quadro potrà consentire alle società *in house* la formulazione di un più efficace piano industriale, fornendo contemporaneamente maggiore coerenza rispetto ai programmi provinciali individuabili nel sistema di bilancio dell'ente e assicurando una maggiore attendibilità al sistema di programmazione complessivo del gruppo ente locale, conformandosi pienamente a quanto espresso dalla Corte dei Conti in relazione alle esigenze di monitoraggio sui soggetti partecipati (Corte dei Conti Sez. Reg. Piemonte deliberazione n. 14 del 02/03/2010);

Preso atto:

che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge. n. 241/90 è il Dr. Stefano Fermante, Dirigente del Servizio 2° Dipartimento II;

che il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II Dr. Stefano Fermante, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in data 27.10.2010;

che il Ragioniere Generale, Dr. Marco Iacobucci, ha "preso nota" che la proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, in data 27.10.2010;

che il Direttore del Dipartimento II Dr. Marco Iacobucci ha accertato la conformità della proposta di deliberazione agli indirizzi generali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. d) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi in data 27.10.2010;

il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare lo “*Schema di Contratto Quadro triennale per le società in house che producono servizi strumentali all'attività della Provincia*”, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante;
2. di dare mandato al Ragioniere Generale di predisporre annualmente, d'intesa con il Direttore Generale e secondo lo schema di cui al punto precedente, il contratto quadro triennale in corrispondenza del bilancio triennale vigente per lo stesso periodo e di autorizzare la sottoscrizione nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e, per la prima annualità, anche di PEG;
3. di dare atto, con specifico riguardo all'annualità 2010, che in sede di predisposizione del contratto quadro 2010-2012 sarà necessario tenere conto delle attività già affidate nel corso dell'anno.

Quindi,

LA GIUNTA PROVINCIALE

considerata l'urgenza di provvedere, ad unanimità dei voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.267/2000.

**SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO TRIENNALE PER LE SOCIETÀ IN HOUSE
CHE PRODUCONO BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA**

CONTRATTO QUADRO
TRA

La Provincia di Roma, con sede in, Via n., nella persona del Ragioniere Generale Dott., nato a il giorno, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale,

E

“.....” (di seguito anche “la Società”), con sede in, Via n., nella persona del Presidente/Amministratore Delegato, nato a, il giorno, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del ha adottato la deliberazione n. concernente la costituzione della società denominata (nome società), con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

che con atto a rogito del Notaio in data rep. n. racc. n., si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad Euro interamente sottoscritto dalla Provincia di Roma;

che la Società ha per oggetto:

.....
.....
.....

che, nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale dalla legislazione vigente.

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. “*in house providing*”);

che le attività richiamate in premessa sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di (nome società), esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto non trova applicazione, rispetto ad esse, la procedura prevista dall'art 23 bis, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;

che la natura dei servizi strumentali, come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della costituita società è di Euro (...../00);

che il vigente Statuto della predetta società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che, in particolare, il vigente Statuto della Società stabilisce all'art., comma ..., che "La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi";

che la Società dovrà, altresì, ai sensi del sopra citato articolo, "tramite il Consiglio di Amministrazione, predisporre ed inviare, con periodicità semestrale, all'Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere". A tal fine, la Società dovrà utilizzare le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che, pertanto, il carattere interamente pubblico di (nome società) è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

VISTE

la Deliberazione di Consiglio provinciale n. ... del ..., con cui è stato approvato il Bilancio d'esercizio ... e pluriennale ...;

la Deliberazione di Giunta provinciale n. ... del ..., con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio ...;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, (nome società) ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che le linee di attività sopra richiamate sono le seguenti:

.....
.....

che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno che le predette linee di attività siano conferite alla Società non più sulla base di contratti aventi durata generalmente annuale, bensì in forza di un contratto quadro di durata triennale che dia, ad un tempo, ai competenti Uffici della Provincia la sicurezza di poter contare continuativamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza e alla Società la possibilità di redigere un piano industriale basandosi su risorse certe e su un volume di attività future più correttamente preventivabile;

che, al fine di far fronte alle sopra richiamate esigenze, appare utile ricorrere alla stipula di un Contratto Quadro, che stabilisca l'affidamento alla società delle predette linee di attività per un triennio, definendo sul piano generale sia i reciproci obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo;

che, inoltre, è indispensabile considerare che una società in house deve assicurare, a margine di ciascuna linea di attività affidatale, lo svolgimento di una serie di adempimenti direttamente o indirettamente derivanti dall'obbligo di supportare il socio nell'esercizio del c.d. controllo analogo;

che, trattandosi di costi affatto estranei alla gestione delle società ordinarie, appare necessario che la Provincia riconosca alla Società un corrispettivo per le attività di supporto all'esercizio del controllo analogo da parte del socio sul complesso delle attività affidate e della gestione;

che i costi derivanti dagli obblighi connessi con tali attività, da inserire anch'essi nell'ambito del Contratto Quadro, possono essere quantificati su base annua in Euro,00. Tale importo dovrà essere confermato ogni anno dal socio Provincia di Roma prima dell'approvazione del budget da parte dell'assemblea dei soci. Le procedure per l'assunzione del relativo impegno di spesa sono affidate al Dirigente del Servizio provinciale cui compete il controllo economico-finanziario delle società partecipate dalla Provincia. L'erogazione delle somme impegnate avverrà con cadenza di trimestrale mediante appositi atti di liquidazione, dietro presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte da parte della Società e a seguito di verifiche sulla corretta esecuzione di ciascuna attività assegnata e sulla puntuale comunicazione delle informative richieste dal socio;

che eventuali ulteriori esigenze finanziarie della Società rispetto all'importo di Euro,00 dovranno essere concordate preventivamente con il socio e formare oggetto di specifica copertura in

corso d'anno. Le procedure di impegno e liquidazione delle ulteriori somme assegnate saranno effettuate con le medesime modalità definite per l'importo originario;

che, conseguentemente, la Provincia ritiene di dover conferire a (nome società) la fornitura dei servizi sopra elencati destinando ai medesimi le risorse seguenti:

1) Annualità		
.....		
.....		
	TOTALE Annualità	€
2) Annualità		
.....		
.....		
	TOTALE Annualità	€
3) Annualità		
.....		
.....		
	TOTALE Annualità.....	€

che, a seguito della stipula del Contratto Quadro, i Dirigenti provinciali cui competono i sopra elencati servizi stipuleranno contratti accessivi dei provvedimenti di affidamento di ciascun servizio, nei quali sarà specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società sarà chiamata a rendere nel corso di ogni esercizio, articolando opportunamente il budget originariamente riconosciuto. I contratti accessivi, sottoscritti dal Dirigente provinciale e dalla Società, costituiranno parte integrante del presente contratto;

che, qualora nel corso delle annualità di competenza del presente contratto sia necessario ricorrere alla Società per lo svolgimento di attività non contemplate nel summenzionato elenco, i competenti Uffici provinciali provvederanno a stipulare specifici autonomi contratti di affidamento, definendo per ciascuno la relativa provvista finanziaria.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra (nome società) e Provincia di Roma in merito all'affidamento alla Società delle linee di attività richiamate nelle premesse.

Il contenuto delle prestazioni a carico di (nome società) nell'ambito di ciascuna delle linee di attività sopra elencate sarà specificato di anno in anno in appositi contratti accessivi del presente Contratto Quadro, di cui costituiscono parte integrante, stipulati per conto della Provincia di Roma dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti.

ARTICOLO 3 DURATA

Il presente contratto quadro ha durata fino al L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Provincia di Roma riconosce a (nome società), a titolo di corrispettivo, i seguenti importi comprensivi di IVA distinti per annualità.

- Annualità.....: €
- Annualità.....: €
- Annualità.....: €

Il dettaglio delle voci distinto per anno è contenuto nelle premesse al presente contratto.

Nel corso della durata contrattuale si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando i corrispettivi ed integrando il contenuto dei relativi contratti accessivi. Il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione saranno definiti di anno in anno dalle parti nell'ambito dei singoli contratti accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Provincia assicuri alla società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi per quest'ultima. I pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli contratti accessivi saranno effettuati, alle scadenze fissate, dietro presentazione al Servizio competente, da parte della Società, della relativa fattura, di una relazione dettagliata sulle attività svolte e della consegna degli elaborati progettuali, dopo la formale approvazione da parte del Dirigente del Servizio medesimo.

ARTICOLO 5 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro, deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in-house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Inoltre la Società deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici contratti accessivi di cui al precedente articolo 2.

..... (nome società) opererà utilizzando proprio personale interno e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

..... (nome società), nello stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

..... (nome società) è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

..... (nome società) è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

..... (nome società) dovrà garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 6 RAPPORTO INFORMATIVO TRIMESTRALE

..... (nome società) si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto. Tale rapporto dovrà essere inviato senza ritardo al Direttore Generale e al Ragioniere Generale della Provincia, i quali di concerto valuteranno l'avanzamento dei lavori e comunicheranno ove necessario l'esito motivato di tale verifica.

ARTICOLO 7 PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 8 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia di Roma, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11 PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del

Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in-house*".

ARTICOLO 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 NORME FINALI

Il presente contratto:

- viene aggiornato annualmente per l'adeguamento al corrispondente bilancio triennale e cessa la sua efficacia dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto triennale;
- viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.



PROVINCIA DI ROMA

Pag. 15 di 15 (seguito della delib.ne n. 903/41)

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Zingaretti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vincenzo Stalteri

La presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio in datae vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra descritto.

Roma, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....